



CONSIGLIO EUROPEO

**Bruxelles, 7 maggio 2012
(OR. en)**

EUCO 81/12

**CO EUR 6
POLGEN 77
INST 321**

ATTI GIURIDICI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO relativa all'esame, da parte di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, della modifica dei trattati proposta dal governo irlandese sotto forma di protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona, da allegare al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza convocazione di una convenzione

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del

relativa all'esame, da parte di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, della modifica dei trattati proposta dal governo irlandese sotto forma di protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona, da allegare al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza convocazione di una convenzione

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,

visto il progetto inteso a modificare i trattati sottoposto dal governo irlandese al Consiglio il 20 luglio 2011 e trasmesso dal Consiglio al Consiglio europeo il 12 ottobre 2011,

vista l'approvazione del Parlamento europeo in merito alla non convocazione di una convenzione¹,

¹ Approvazione del 18 aprile 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

visto il parere del Parlamento europeo¹,

previa notificazione del progetto ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Commissione europea²,

¹ Parere del 18 aprile 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Parere del 4 maggio 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 e 19 giugno 2009 i capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio europeo, hanno adottato una decisione concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona e hanno dichiarato che, all'atto della conclusione del successivo trattato di adesione, avrebbero introdotto le disposizioni della suddetta decisione in un protocollo da allegare, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) Il 20 luglio 2011 il governo irlandese ha sottoposto, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, prima frase, TUE, un progetto inteso a modificare i trattati sotto forma di un protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona.
- (3) Il 12 ottobre 2011, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, terza frase, TUE, il progetto del governo irlandese è stato trasmesso dal Consiglio al Consiglio europeo. Esso è stato altresì notificato ai parlamenti nazionali.
- (4) Nella riunione del 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha deciso, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, primo comma, TUE, di consultare il Parlamento europeo e la Commissione sulle modifiche proposte. Ha inoltre deciso, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, TUE, di chiedere l'approvazione del Parlamento europeo in merito alla non convocazione di una convenzione in quanto ciò, a suo parere, non era giustificato dall'entità delle modifiche proposte.

- (5) Il 18 aprile 2012 il Parlamento europeo ha adottato un parere favorevole alle modifiche proposte. Ha altresì dato la sua approvazione alla non convocazione di una convenzione in quanto ciò non è giustificato dall'entità delle modifiche proposte. Il 4 maggio 2012 la Commissione ha adottato un parere favorevole alle modifiche proposte.
- (6) È pertanto opportuno che, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, TUE, il Consiglio europeo decida che una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri esamini le modifiche proposte dal governo irlandese, definisca il mandato della conferenza e decida di non convocare una convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio europeo decide che una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri esamini le modifiche proposte dal governo irlandese sotto forma di protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona, da allegare al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei termini di cui all'allegato della presente decisione, che costituirà il mandato della suddetta conferenza. Data l'entità delle modifiche proposte, non si procede alla convocazione di una convenzione a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio europeo

Il presidente

PROGETTO
PROTOCOLLO
CONCERNENTE LE PREOCCUPAZIONI DEL POPOLO IRLANDESE
RELATIVE AL TRATTATO DI LISBONA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

denominati "LE ALTE PARTI CONTRAENTI",

RICORDANDO la decisione dei capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona,

RICORDANDO la dichiarazione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, secondo la quale, all'atto della conclusione del successivo trattato di adesione, avrebbero introdotto le disposizioni di detta decisione in un protocollo da accludere, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

CONSTATANDO la firma da parte delle Alte parti contraenti del trattato tra le Alte parti contraenti e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

TITOLO I

DIRITTO ALLA VITA, ALLA FAMIGLIA E ALL'ISTRUZIONE

ARTICOLO 1

Nessuna disposizione del trattato di Lisbona che attribuisce uno status giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o disposizione di tale trattato riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia pregiudica in alcun modo l'ambito e l'applicabilità della tutela del diritto alla vita di cui all'articolo 40.3.1, 40.3.2 e 40.3.3, della protezione della famiglia di cui all'articolo 41 e della tutela dei diritti in materia di istruzione di cui agli articoli 42, 44.2.4 e 44.2.5 della Costituzione irlandese.

TITOLO II

FISCALITÀ

ARTICOLO 2

Nessuna disposizione del trattato di Lisbona modifica in alcun modo, per alcuno Stato membro, la portata o l'esercizio della competenza dell'Unione europea in materia di fiscalità.

TITOLO III

SICUREZZA E DIFESA

ARTICOLO 3

L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi della democrazia, dello stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità umana, sui principi di uguaglianza e di solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

La politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune e assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa per effettuare missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

Essa non pregiudica la politica di sicurezza e di difesa di ciascuno Stato membro, compresa l'Irlanda, né gli obblighi di alcuno Stato membro.

Il trattato di Lisbona non condiziona né pregiudica la politica tradizionale di neutralità militare dell'Irlanda.

Spetterà agli Stati membri - compresa l'Irlanda che agirà in uno spirito di solidarietà e senza pregiudicare la sua tradizionale politica di neutralità militare - determinare la natura dell'aiuto o dell'assistenza da prestare ad uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o subisca un'aggressione armata nel suo territorio.

Qualsiasi decisione per giungere ad una difesa comune richiederà una decisione unanime del Consiglio europeo. Spetterebbe agli Stati membri, compresa l'Irlanda, decidere, conformemente alle disposizioni del trattato di Lisbona e alle loro rispettive norme costituzionali, se adottare o meno una difesa comune.

Nessuna disposizione del presente titolo condiziona o pregiudica la posizione o la politica di qualsiasi altro Stato membro in materia di sicurezza e di difesa.

Spetta altresì a ciascuno Stato membro decidere, conformemente alle disposizioni del trattato di Lisbona e ad eventuali norme giuridiche nazionali, se partecipare alla cooperazione strutturata permanente o all'Agenzia europea per la difesa.

Il trattato di Lisbona non prevede la creazione di un esercito europeo né la coscrizione per una qualsiasi formazione militare.

Esso non pregiudica il diritto dell'Irlanda o di qualsiasi altro Stato membro di determinare la natura e il volume delle proprie spese di difesa e sicurezza e la natura delle proprie capacità di difesa.

Spetterà all'Irlanda o a qualsiasi altro Stato membro decidere, conformemente alle eventuali norme giuridiche nazionali, se partecipare o meno ad un'operazione militare.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 4

Il presente protocollo sarà ratificato dalle Alte parti contraenti e dalla Repubblica di Croazia, nel caso in cui il presente protocollo non sia entrato in vigore entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Il presente protocollo entrerà in vigore, se possibile, il 30 giugno 2013, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato membro che procederà per ultimo a tale formalità.

ARTICOLO 5

1. Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

2. Non appena la Repubblica di Croazia sarà vincolata dal presente protocollo a norma dell'articolo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia¹, il testo croato del presente protocollo, che fa ugualmente fede come i testi di cui al paragrafo 1, sarà del pari depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati membri.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a ..., il ...

¹ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).